

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.226 del 10 novembre 2022

OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento della *“Fornitura di Sistemi diagnostici, integrati e non, di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania” (ID:8712961) – revoca ai sensi dell’art 21-quinquies della L. n. 241/90.*

Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

DATO ATTO

- che con determinazione n. 187 del 21.09.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 /2016, la "procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici, integrati e non, di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania", da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo presunto pari € 130.135.877,14, oltre IVA, suddivisa in n. 7 Lotti;
- che, con il medesimo provvedimento, è stata nominata come Responsabile Unico del Procedimento, fino all'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 la dott.ssa Ambra Sorrentino, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. Spa;
- che il termine previsto per la ricezione delle offerte prodotte dagli operatori partecipanti alla procedura di gara di che trattasi è stato fissato per il giorno 03.11.2022 alle ore 12:00;

- che, con determinazione n. 76 del 29.04.2021 sono stati nominati, quali esperti del settore, per il supporto tecnico nella procedura il prof. Giovanni Boccia e il dott. Maurizio D'Amora.

RILEVATO

- che, a seguito di alcuni rilievi e contestazioni sollevati da più operatori economici potenzialmente interessati al procedimento di gara, con determinazione n. 218 del 26.10.2022 la procedura è stata sospesa in via cautelativa e temporanea ai sensi dell'art. 21 quater della L. 241/90, al fine di svolgere tutte le opportune verifiche;
- che alla data della sospensione nessuna offerta risultava collocata a sistema.

CONSIDERATO che la ASL Napoli 3 SUD, che non aveva risposto alla raccolta fabbisogni inviata con nota prot. SRA-0017417-2021 del 10.11.2021, ha comunicato, con nota prot. SRA-0015991-2022 del 25.10.2022, la volontà di aderire alla procedura centralizzata;

ATTESO

- che la Stazione Appaltante ha riconvocato il Gruppo Tecnico al fine di effettuare approfondimenti in merito ai rilievi e alle contestazioni pervenute;
- che all'esito di tali approfondimenti gli esperti del settore, nominati con la suindicata determinazione n. 76 del 29.04.2021, hanno ravvisato l'esigenza di un'ampia revisione della documentazione tecnica prevedendo la modifica di alcuni elementi del capitolato tra i quali, l'elenco dei test obbligatori per partecipare alla gara ed alcuni dei requisiti minimi richiesti;

RILEVATO che le modifiche tecniche definite dagli esperti del settore, nonché l'inclusione dei fabbisogni della ASL Napoli 3 Sud, comportano cambiamenti sostanziali nella determinazione della base d'asta e negli atti gara;

DATO ATTO pertanto che, gli approfondimenti in parola e le nuove esigenze pervenute hanno determinato una riconsiderazione complessiva delle problematiche connesse alla progettazione ed all'affidamento della fornitura oggetto della gara, alla luce delle quali si ritiene non opportuna la prosecuzione della gara stessa;

ATTESO che

- l'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la Stazione appaltante di esercitare poteri di autotutela fino alla stipula del contratto;
- l'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 prevede che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi

economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.”.

DATO ATTO che non essendo pervenuta nessuna offerta non si è formata alcuna posizione consolidata di tutela, per cui la stazione appaltante può procedere senza speciali oneri motivazionali.

CONSIDERATO pertanto il potere discrezionale della pubblica amministrazione di ritirare gli atti di gara se la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico rendano inopportuna o scongiolino la prosecuzione della procedura;

RITENUTO che, nel caso di specie, sussistano ragioni di opportunità che impongono di agire in autotutela, annullando gli atti di gara in una fase antecedente al consolidarsi delle posizioni dei concorrenti partecipanti alla procedura, considerato che la stessa è ancora in una fase iniziale, poiché sospesa, con la summenzionata determina n. 218 del 26.10.2022, prima che spirasse il termine per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che tale revoca interviene pertanto prima che possa configurarsi, in capo agli operatori economici interessati, una posizione giuridica rilevante od una legittima aspettativa alla conclusione della procedura di gara, nonché prima di dare corso ad adempimenti che avrebbero comportato rilevanti oneri procedurali a carico della stazione appaltante;

RITENUTO pertanto, necessario, nell'esercizio del potere di autotutela, procedere alla revoca della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90;

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- 1. di revocare**, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90, la “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici, integrati e non, di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania”;
- 2. di dare comunicazione del presente atto** sulla piattaforma telematica SIAPS, sul sito internet www.soresa.it e secondo la forma e le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016;

3. di pubblicare il presente atto sul sito internet www.So.Re.Sa.it, nella sezione “*società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni*”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello

Pubblicato il 10.11.2022